



STATUTO

Associazione Soluzione Lavoro O.d.V.

- L'Associazione Soluzione Lavoro OdV è stata costituita in data 07 gennaio 2015.
- L'Assemblea del soci in data 27 dicembre 2017 ha modificato lo statuto sociale.
- L'Assemblea del soci in data 16 dicembre 2022 ha approvato l'adeguamento dello Statuto al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 1

Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Soluzione Lavoro O.d.V." che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'organizzazione ha sede legale in via Ravagnese II Traversa Scagliola n° 7/A nel comune di Reggio Calabria. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Statuto

L'associazione Soluzione Lavoro OdV è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 4

Finalità e Attività

L'associazione "Soluzione Lavoro OdV", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi e valori di legalità, democraticità, trasparenza, imparzialità, prima le persone, etica e gratuità, riportate nel Codice Etico già approvato dall'associazione. L'associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tra quelle indicate nell'art. 5 comma 1 del D. Lgs 117/2017 ed in particolare:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Tale attività viene realizzata con lo scopo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani, soggetti svantaggiati e molto svantaggiati tra i quali: disoccupati, inoccupati, disabili, tossicodipendenti, extracomunitari, mediante azioni che facilitano l'inclusione sociale, tra le quali:

- a) Accoglienza, informazione sulle politiche attive per il lavoro,
- b) Orientamento al lavoro,
- c) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro,
- d) Accompagnamento al lavoro,

- e) Accompagnamento alla creazione di impresa, anche tramite azioni di supporto alla richiesta di finanziamenti agevolati e di Microcredito,
- f) Programmazione e gestione, in proprio e/o tramite terzi, di corsi di formazione,
- g) Sensibilizzazione del territorio calabrese sulla cultura di impresa tramite incontri, convegni e/o attività di formazione,
- h) Attività di Scouting aziendale,
- i) Incrocio domanda ed offerta di lavoro,
- j) Ricerca e selezione del personale.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, anche tramite specifiche convenzioni o accreditamenti, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

L'associazione Soluzione Lavoro O.d.V. opera nel territorio della Regione Calabria e potrebbe partecipare a progetti interregionali e/o nazionali.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontari, associati o delle persone aderenti. Inoltre, l'associazione, si avvarrà di dipendenti, professionisti e/o collaboratori nei limiti previsti dall'art. 33 D. Lgs.117/2017.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 5 Ammissione

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che delibererà, su domanda dell'interessato, e comunicherà l'esito della delibera all'interessato. Se l'esito è positivo lo annoterà nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividono gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettano il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 6 Diritti e doveri degli associati

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale e spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 7

Qualità di volontario

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi previsti dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 8

Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso, morosità nel pagamento delle quote associative o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e/o dal regolamento, se approvato, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 9

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra

collaborazione esclusivamente nei limiti necessari all'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 10

Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



ART. 11

L'assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Ogni associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca, o in sua assenza, dal Vicepresidente

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo raccomandata anche a mano, oppure tramite e-mail, inviata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci, ovvero mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

Il voto in assemblea è palese, tranne le votazioni riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

ART. 13

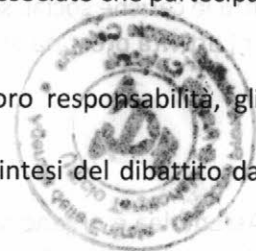
Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, e in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea



ART. 14

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole del 51% degli associati.

Per la discussione sullo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio l'associazione non riesce a raggiungimento del quorum del tre quarti previsto dal comma precedente, ciò potrebbe concretizzarsi in un'impossibilità di funzionamento dell'associazione e quindi in una causa di estinzione della stessa.

ART. 15

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ed un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il presidente del Consiglio direttivo è il Presidente dell'associazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono accettare l'incarico e provvedere alla trasmissione della nomina al RUNTIS ed agli altri organi previsti dalla legge.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- qualora, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 117/2017 è obbligatorio il bilancio sociale, predispone lo schema da presentare in Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia dipendenti o collaboratori fissandone mansioni, qualifiche e remunerazione;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- approva convenzioni ed accreditamenti con la P.A. o con Enti Pubblici e/o privati;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga e convoca un'assemblea per la nomina del nuovo consigliere. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

ART. 16

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, così come viene eletto il vice presidente.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'amministrazione dell'associazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017, in tal caso l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2397 c.c., nomina un revisore contabile iscritto al relativo registro.

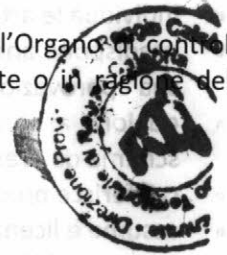
Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Oltre ai casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



ART. 18

Organo di Revisione legale dei conti

Qualora l'Associazione superi i limiti indicati all'art. 31 del D.Lgs117/2017, provvede alla nomina di un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Tale attività può essere svolta anche dall'Organo di controllo qualora questi è iscritto nel registro dei revisori legale dei conti.

ART. 19

Bilancio - Patrimonio sociale e Libri sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. In via eccezionale, per specifiche motivazioni, il bilancio può essere approvato entro 180 giorni dalla fine dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il Bilancio sociale sarà predisposto solo al superamento dei limiti indicati nell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 o su specifica decisione dell'assemblea dei soci.

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, dalle P.A., da Enti, da Organismi internazionali, da Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni o accreditamenti;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili dell'associazione;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) Fondi di riserva ed altri accantonamenti o disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta formale da inoltrare al Presidente dell'associazione

ART. 20

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

Responsabilità della organizzazione

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 22

Scioglimento dell'Associazione e Devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 14 del presente statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore operanti nella Regione Calabria, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017..

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci né agli amministratori.

**ART. 23
Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Reggio Calabria li, 16 dicembre 2022

I soci dell'associazione Soluzione Lavoro OdV, presenti all'Assemblea

Giovanni Aricò

Giovanni Aricò

Angela Praticò

Angela Praticò

Anna Lisa Aricò

Anna Lisa Aricò

Maria Cristina Aricò

Maria Cristina Aricò

Chiara Aricò

Chiara Aricò

Giovanna Laurendi

Giovanna Laurendi

Stefano Martino

Stefano Martino

Giuseppe Palmisano

Giuseppe Palmisano